

# FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

## CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE

V<sup>a</sup> SEZIONE

Doping – Commissione Tesseramenti – Commissione Vertenze Economiche – Agenti di Calciatori

### COMUNICATO UFFICIALE N. 235/CGF

(2011/2012)

Si dà atto che la Corte di Giustizia Federale, nella riunione tenutasi in Roma il 27 Aprile 2012, ha adottato le seguenti decisioni:

#### Collegio composto dai Signori:

Avv. Italo Pappa – Presidente; Avv. Serapio Deroma, Avv. Patrizio Leozappa, Dr. Antonio Patierno, Dr. Salvatore Vecchione – Componenti; Dr. Raimondo Catania - Rappresentante A.I.A.; Dr. Antonio Metitieri – Segretario

#### 1) RICORSO A.C. CESENA S.P.A. AVVERSO LE SANZIONI:

a) DELL'INIBIZIONE PER MESI 6 AL SIG. IGOR CAMPEDELLI;  
b) DELL'INIBIZIONE PER MESI 6 AL SIG. LUCA PIERLUIGI DELLA VEDOVA;  
c) DELL'AMMENDA DI € 30.000,00 ALLA RECLAMANTE A TITOLO DI RESPONSABILITÀ DIRETTA AI SENSI DELL'ART. 4, COMMA 1 C.G.S. PER L'OPERATO ASCRITTO AL SUO PRESIDENTE NONCHÉ AL SUO AMMINISTRATORE DELEGATO DELL'EPOCA DEI FATTI, INFLITTE SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE RISPETTIVAMENTE PER VIOLAZIONE:

a) DELL'ART. 1, COMMA 1, C.G.S. IN RELAZIONE AGLI ARTT. 16, COMMI 1 E 6, 3, COMMA 1 E 4, COMMA 2, PRIMA PARTE REGOLAMENTO AGENTI DI CALCIATORI VIGENTI ALL'EPOCA DEI FATTI;

b) DELL'ART. 1, COMMA 1 E 10, COMMA 1 C.G.S. IN RELAZIONE AGLI ARTT. 3, COMMI 1 E 3 NONCHÉ 4, COMMA 2, PRIMA PARTE REGOLAMENTO AGENTI DI CALCIATORI NONCHÉ DELL'ART. 1, COMMA 1 REGOLAMENTO ELENCO SPECIALE DIRETTORI SPORTIVI VIGENTI ALL'EPOCA DEI FATTI - NOTA N. 5496/772 PF09-10/SP/BLP DEL 20.2.2012 – (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 73/CDN del 19.3.2012)

La C.G.F. rinvia per la sola camera di consiglio.

#### 2) RICORSO A.C. CESENA S.p.A. AVVERSO LE SANZIONI:

a) DELL'INIBIZIONE PER MESI 3 AL SIG. GIORGIO LUGARESI;  
b) DELL'AMMENDA DI € 10.000,00 ALLA RECLAMANTE A TITOLO DI RESPONSABILITÀ DIRETTA AI SENSI DELL'ART. 4, COMMA 1 C.G.S. PER L'OPERATO ASCRITTO AL SUO PRESIDENTE DELL'EPOCA, INFLITTE SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DELL'ART. 1, COMMA 1, C.G.S. IN RELAZIONE AGLI ARTT. 10, COMMA 1 E 15, COMMI 1 E 2 REGOLAMENTO AGENTI DI CALCIATORI - NOTA N.

La C.G.F. rinvia per la sola camera di consiglio.

**3) RICORSO SIG. ZANNI GIULIO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SOSPENSIONE DELLA LICENZA PER MESI 2 E AMMENDA DI € 5.000,00, INFLITTA SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DI CUI ALL'ART. 1, COMMA 1, C.G.S. IN RELAZIONE CON GLI ARTT. 3, COMMA 1, E 19, COMMI 3 E 5, REGOLAMENTO AGENTI DI CALCIATORI – NOTA N. 5840/160PF11-12/SP/BLP DEL 28.2.2012** (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 80/CDN del 4.4.2012)

La C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dal sig. Zanni Giulio. Dispone incamerarsi la tassa reclamo.

**4) RICORSO CALC. BIAGINI LORENZO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 2 GIORNATE DA SCONTARSI IN GARE UFFICIALI, CON AMMENDA DI 2.500,00, INFLITTA SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DI CUI ALL'ART. 1, COMMA 1, C.G.S. IN RELAZIONE CON L'ART. 3, COMMA 1, REGOLAMENTO AGENTI DI CALCIATORI – NOTA N. 5840/160PF11-12/SP/BLP DEL 28.2.2012** (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 80/CDN del 4.4.2012)

La C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dal calciatore Biagini Lorenzo. Dispone incamerarsi la tassa reclamo.

IL PRESIDENTE

Italo Pappa

-----  
**Publicato in Roma il 27 aprile 2012**

IL SEGRETARIO  
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE  
Giancarlo Abete